

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "Allianz Next Enterprise Liability"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre la copertura della Responsabilità Civile delle Imprese Industriali, delle Imprese Edili, dei Rischi Diversi, dei Fabbricati e dei Prodotti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili, RC Rischi Diversi: i danni involontariamente cagionati a terzi (R.C.T.) e/o ai prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

In alternativa, il Contraente può tutelarsi per:

- ✓ Sezione RC Fabbricato: i danni involontariamente cagionati a terzi (R.C.T.) e/o ai prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione alla proprietà e conduzione dei locali indicati nella Scheda di Polizza.

In aggiunta o in alternativa alle garanzie RCT e/o RCO, il Contraente può tutelarsi per:

- ✓ Sezione RC Prodotti: i danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti indicati nella Scheda di Polizza.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?" / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".



Che cosa non è assicurato?

- * Sezione RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili, RC Rischi diversi: i danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori di lavoro in relazione ad una attività diversa rispetto a quella indicata nella Scheda di Polizza;
- * Sezione RC Fabbricato: i danni involontariamente cagionati a terzi non in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali indicati nella Scheda di Polizza;
- * Sezione RC Prodotti: i danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti non indicati nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile delle Imprese Industriali, delle Imprese Edili, dei Rischi Diversi e dei Fabbricati: L'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi vale per i danni che si verificano nel territorio di tutti i Paesi Europei;
- ✓ L'assicurazione della Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro vale per i danni che si verificano nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti vale per i danni che si verificano nel mondo intero e per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi Usa, Canada e Messico). E' possibile chiedere l'estensione della copertura ai prodotti consegnati in Usa, Canada, Messico.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della Polizza.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 1% per tutti i frazionamenti.

Puoi pagare il Premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di Assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del Premio o della rata di Premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il Contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la Polizza?

Il Contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel Contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel Contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz Next S.p.A.

Prodotto "Allianz Next Enterprise Liability"

01/01/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Next S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianznext@legalmail.it, sito Internet: www.allianznext.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **101.869.871** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **98.619.807** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianznext.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **119.022.091** euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **53.559.941** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **172.214.860** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **154.361.546** euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **145%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sezione RC Imprese Industriali, Edili e RC rischi diversi

Danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività indicata in Scheda di polizza. L'Impresa indennizza inoltre i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella indicata in Scheda di Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile),

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Sono altresì da considerarsi sempre operanti le condizioni elencate nel paragrafo "CONDIZIONI RCT/O SEMPRE OPERANTI".

Sezione RC Fabbriato	<p>Danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà e conduzione dei fabbricati indicati in Scheda di Polizza.</p> <p>Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, • i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile), <p>che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.</p>
Sezione RC Prodotti	<p>Danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti indicati in Scheda di Polizza. L'Impresa indennizza inoltre, entro il limite indicato in Scheda di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p>La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa</p>	
RC verso prestatori di lavoro (RCO) Sezione RC Imprese Industriali, Edili e RC rischi diversi e RC Fabbriato	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.</p> <p>La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o da altri enti previdenziali.</p> <p>Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.</p>
Responsabilità Civile Solidale (RCS) (Attivabile solo se selezionata la garanzia RCO)	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle eventuali somme che lo stesso sia tenuto a pagare, in qualità di Committente in base a quanto previsto, dall'Art. 29 secondo comma del D. Lgs n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto stabilito dall'Art. 83 bis comma 4-ter del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni su richiesta dei Dipendenti degli Appaltatori e/o Subappaltatori, dei Vettori e/o Subvettori, e/o degli Enti previdenziali, assistenziali e/o Assicurativi, a seguito del mancato o inesatto pagamento di trattamenti retributivi (incluse le quote del TFR), premi di assicurazione e versamento di contributi previdenziali, da parte degli Appaltatori e/o Subappaltatori, Vettori e/o Subvettori stessi.</p>
Esportazione Diretta in USA, Canada e Messico (Sezione RCP)	<p>L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").</p> <p>Per i prodotti consegnati in Usa, Canada e Messico la garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con l'Impresa e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.</p>
Garanzia Ritiro Prodotti Diretto (Attivabile solo se selezionata la Sezione RC Prodotti)	<p>L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Scheda di Polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; - vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; - il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, qualora sia accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

	<p>a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.</p> <p>La copertura opera per le spese relative alle operazioni di ritiro di prodotti compiute direttamente dall'Assicurato o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, purché i relativi costi siano sostenuti dall'Assicurato stesso e siano necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione; • per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti; • per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro; • per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; resta inteso che le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi; • per la distruzione dei prodotti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo; • per la riparazione dei prodotti presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo. <p>Le spese sopra elencate comprendono quanto corrisposto ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzione straordinaria per il personale, nonché quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.</p>
<p>Garanzia Ritiro Prodotti Indiretto</p> <p>(Attivabile solo se selezionata la Sezione RC Prodotti)</p>	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal Produttore Finale per il ritiro dal mercato di Prodotti Finiti, dei quali i Prodotti indicati in Scheda di Polizza sono entrati a fare parte quali componenti, dopo la loro messa in circolazione, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Prodotti Finiti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; • vi sia la documentata possibilità che i Prodotti Finiti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; • il ritiro dei Prodotti Finiti sia stato ordinato dall'autorità competente qualora sia accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori <p>a causa di un difetto dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.</p> <p>La copertura opera esclusivamente per le spese sostenute da chi effettua l'operazione di ritiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione; • per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti; • per l'analisi del Prodotto Finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro; • per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei Prodotti Finiti; resta inteso che le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi; • per la distruzione dei Prodotti Finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo; • per la riparazione dei Prodotti Finiti presso il consumatore finale qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo. <p>Le spese sopra elencate comprendono quanto corrisposto, da chi effettua l'operazione di ritiro, ai propri dipendenti a titolo di retribuzione straordinaria per il personale, nonché quanto</p>

	<p>corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.</p>
<p>Garanzia Ritiro Prodotti Diretto e Indiretto</p> <p>(Attivabile solo se selezionata la Sezione RC Prodotti)</p>	<p>L'Impresa si obbliga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza, dopo la loro messa in circolazione; 2. a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal Produttore finale per il ritiro dal mercato di Prodotti finiti, dei quali i Prodotti indicati in Scheda di Polizza sono entrati a fare parte quali componenti, dopo la loro messa in circolazione. <p>L'operatività delle garanzie di cui ai punti 1 e 2 suindicati è subordinata a una o più delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i Prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; • che vi sia la documentata possibilità che i Prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; • che il ritiro dei Prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente, qualora sia accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori <p>a causa di un difetto dei Prodotti di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.</p> <p>La copertura opera esclusivamente per le spese sostenute da chi ha effettuato l'operazione di ritiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione; • per individuare, rintracciare e selezionare i Prodotti oggetto del ritiro; • per l'analisi del Prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro; • per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei Prodotti; resta inteso che le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi; • per la distruzione dei Prodotti, qualora la stessa sia ordinata dall'autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo; • per la riparazione dei Prodotti presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo. <p>Le spese sopra elencate comprendono quanto corrisposto da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzione straordinaria per il personale, nonché quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.</p>
<p>Garanzia Ritiro Componenti Veicoli a Motore</p> <p>(Attivabile solo se selezionata la Sezione RC Prodotti)</p>	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore di veicoli a motore per il ritiro dal mercato degli stessi a causa di difetti dei prodotti indicati in Scheda di Polizza facenti parte, quali componenti, di tali veicoli, dopo la consegna a terzi, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i veicoli abbiano causato un danno a terzi, consistente in morte o lesioni personali, o danneggiamenti a cose; 2. vi sia la documentata possibilità che i veicoli possano causare un danno a terzi, consistente in morte o lesioni personali, o danneggiamenti a cose; 3. il ritiro dei veicoli sia stato ordinato dall'autorità competente qualora sia accertata la pericolosità degli stessi veicoli e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. <p>L'Assicurazione vale esclusivamente per quei Prodotti che presentino un difetto di progettazione o di produzione.</p>

	<p>Per ritiro si intende:</p> <p>a) l'invito rivolto dal produttore di veicoli a motore al proprietario o al possessore o a persona che, in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso, usufruisca del veicolo, perché portino il veicolo stesso allo stabilimento di produzione, ad un'officina autorizzata o ad un'altra officina per verificare un difetto concretamente indicato ed eliminare tale difetto se constatato;</p> <p>b) l'avviso (non indirizzato direttamente al proprietario o al possessore del veicolo a motore o a persona che, in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso, ne usufruisca) a venditori, ad officine autorizzate o ad altre officine perché verifichino la presenza del difetto indicato e lo eliminino se constatato.</p> <p>La copertura opera esclusivamente per le spese sostenute dal produttore di veicoli a motore:</p> <p>a) per la necessaria informazione a quanti indicati alla lettera a) del punto che precede;</p> <p>b) per il trasporto dei veicoli a motore in una officina o allo stabilimento del produttore qualora non sussista sicurezza nella circolazione;</p> <p>c) per il controllo al fine di accertare se veramente sia necessaria una sostituzione o altra misura alternativa;</p> <p>d) per lo smontaggio delle parti difettose, e delle altre indispensabili per individuare la parte difettosa, ed il montaggio di prodotti dell'Assicurato esenti da difetto oppure delle unità funzionali fabbricate impiegando Prodotti dell'Assicurato.</p> <p>Sono compresi i costi sostenuti dal produttore di veicoli a motore e/o da imprese da lui incaricate per la lavorazione, il trattamento od il montaggio e per la spedizione dei ricambi forniti dall'Assicurato.</p> <p>Se il produttore di veicoli o l'Assicurato (il fornitore di componenti) fa montare parti simili prodotte da altra impresa, verranno rimborsate le spese relative per la fornitura, incluse le spese di trasporto, a mezzo di tale terza impresa, ma al netto dei costi a carico dell'Assicurato in caso di fornitura ai termini di quanto disposto all'articolo "Esclusioni" che segue.</p> <p>Se al posto della sostituzione viene adottato dal produttore di veicoli un provvedimento alternativo, l'Impresa ne copre le relative spese, ma solo fino alla concorrenza della spesa che sarebbe stata necessaria per la sostituzione.</p> <p>Veicoli non consegnati</p> <p>Nel caso in cui una parte dei veicoli a motore sia stata consegnata a terzi e una parte residua si trovi presso il produttore di veicoli a motore, per i quali quindi non è necessaria un'azione di ritiro, saranno riscalate le spese di cui ai punti c) e d) che precedono.</p>
--	---

DISPOSIZIONI VALIDE ED OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN SCHEDA DI POLIZZA

(la cui concedibilità potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa)

VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Adeguamento automatico annuale	<p>Il Premio indicato nella Scheda di Polizza è aumentato del 2.5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento i Massimali, i Limiti ed i sotto-Limiti, le Franchigie e i minimi Scoperti indicati in Scheda di Polizza.</p>
---------------------------------------	---

Clausola Broker	<p>Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla società di brokeraggio indicata in Polizza.</p> <p>Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.</p>
Deroga alla proroga del contratto	<p>Si stabilisce che la presente Assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta di una delle parti.</p>
Deroga del termine per la disdetta del contratto	<p>Si stabilisce che il termine utile per la disdetta del contratto deve intendersi pari a 60 giorni.</p>
Interpretazione del contratto	<p>Si conviene fra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle condizioni normative, verrà data l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.</p>
Proroga del termine per il pagamento del Premio	<p>Il termine utile per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima si intende elevato a 30 giorni.</p>
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri	<p>Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 20 giorni.</p>
Rescindibilità annuale	<p>Sebbene il contratto sia emesso per durata poliennale, è facoltà delle Parti di rescinderlo alla scadenza di ogni periodo di assicurazione dalla data di rescindibilità risultante in polizza, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata nei termini di tempo previsti dalle Condizioni di Assicurazione.</p>
Rinuncia alla surrogazione	<p>L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p><Soggetti indicati in Scheda di Polizza> purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
CONDIZIONI RCT/O SEMPRE OPERANTI	
Attività complementare esterna	<p>L'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella indicata in Scheda di Polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono</p>

	comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.
Beni in Leasing	Rinuncia alla rivalsa verso le società di leasing proprietarie dei beni.
Committenza auto	<p>L'Assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.</p> <p>È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicato in Scheda di Polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.</p>
Estensioni diverse	<p>La garanzia comprende i rischi derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; ▪ dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, meeting, sfilate ed eventi celebrativi aziendali e tutte le attività promozionali in generali, cene, congressi, sfilate ed eventi in genere, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands; ▪ dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei; ▪ dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; ▪ dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani; ▪ dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; ▪ dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; ▪ dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche, culturali e sportive comprese le gite aziendali e le attività svolte per dovere di umana solidarietà, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili; ▪ dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno; ▪ dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente; ▪ dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale; ▪ dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda; ▪ dall'esistenza di una squadra antincendio; ▪ dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività indicata in Scheda di Polizza;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro; • dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.
Fabbricati: amministratori terzi	Limitatamente alla garanzia prestata per la responsabilità civile fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro famigliari.
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza	L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
Responsabilità personale di quadri e dirigenti	L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni. E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subito per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale. Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Rischio Cyber	Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario.
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti	A parziale deroga dell'articolo "Persone considerate terze" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese – quali imprese di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività descritta in Scheda di Polizza.

OPZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo Premio, quando previsto)

SEZIONE RCT/O

Assicurazione di secondo rischio (RCT/O)	Nei casi in cui l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione (i cui dettagli sono riportati in Scheda di Polizza), la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.
Assicurazione di secondo rischio (sola RCT)	Nei casi in cui l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione (i cui dettagli sono riportati in Scheda di Polizza), la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.

Danni a cose dei prestatori di lavoro	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Tezi (R.C.T). copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantisi nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.</p> <p>Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.</p>
Danni a cose in consegna e custodia	<p>Sono coperti i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici, di precisione, ad eccezione di quelli di misurazione connessi ad impianti di pubblica utilità) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.</p>
Danni a cose in lavorazione	<p>Sono coperti i danni alle cose oggetto di lavorazione.</p>
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	<p>Sono coperti i danni cagionati alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.</p> <p>Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.</p>
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)	<p>Sono coperti i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi i veicoli, aeromobili, imbarcazioni, macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.</p>
Danni a mezzi sotto carico e scarico	<p>Sono coperti i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, imbarcazioni ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.</p> <p>Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.</p>
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	<p>Sono coperti i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.</p>
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	<p>Sono coperti i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, esclusi quelli dei prestatori di lavoro, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.</p>
Danni da incendio	<p>Tranne che per i lavori presso terzi, sono compresi i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, scoppio e conseguenti a sviluppo di gas, vapori e fumo purché causati da incendio delle cose dell'Assicurato.</p> <p>Si conviene che:</p> <p>i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;</p>

	qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della Polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso i limiti stabiliti alla precedente lettera a).
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile.
Danni da inquinamento accidentale	Sono compresi i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.
Danni da terrorismo	La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni derivanti da atti di terrorismo.
Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori	Si intendono incluse nella garanzia di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) anche le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Validità territoriale RCT mondo intero con esclusione di Usa e Canada	La validità territoriale della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa al mondo intero, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada. Limitatamente a Usa, Canada e Messico, la garanzia viene estesa alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - viaggi per trattative di affari; - partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni.
Franchigia per ogni sinistro	L'Assicurazione si intende prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza, per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari. Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.
Franchigia per danni a cose	L'Assicurazione si intende prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza, per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari. Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.
Impianti accessori	La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio degli impianti indicati nella Scheda di Polizza e utilizzati in connessione con il rischio assicurato.

Lavori di manutenzione straordinaria	<p>L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.</p> <p>Sono comunque esclusi dalla garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</p>
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa ai danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.</p>
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.</p>
Lesioni lievi	<p>Sono considerati terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere; • i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile); <p>che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata nella Scheda di Polizza anche in caso di infortuni che abbiano come conseguenza lesioni lievi.</p>
Limite di indennizzo per periodo assicurativo	<p>Premesso che i massimali indicati in Scheda di Polizza rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per ogni sinistro, si conviene che in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo.</p>
Limite unico di indennizzo	<p>In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), la massima esposizione dell'Impresa non potrà superare il massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).</p>
Malattie professionali	<p>L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, o da contatto con sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sotto prodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito, "mobbing" e "bossing". Sono inoltre escluse le malattie professionali derivanti da e in connessione con esposizione nei confronti di nanotecnologie e/o nanomateriali e/o emoderivati, intendendosi come tali il sangue, i prodotti del sangue che includono la preparazione di sangue, i sieri, il plasma nella misura in cui derivano da sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.</p> <p>L'estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione aggiuntiva e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.</p>

	<p>Per data di manifestazione della malattia professionale si intende quella riportata dal certificato di riconoscimento della malattia dell'istituto previdenziale.</p> <p>La copertura non opera:</p> <p>A) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</p> <p>B) per le malattie professionali conseguenti:</p> <p>alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</p> <p>dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.</p> <p>L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <p>per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p>L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.</p> <p>Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p>
<p>Malattie professionali per i prestatori di lavoro dipendenti</p>	<p>L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, o da contatto con sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sotto prodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito, "mobbing" e "bossing". Sono inoltre escluse le malattie professionali derivanti da e in connessione con esposizione nei confronti di nanotecnologie e/o nanomateriali e/o emoderivati, intendendosi come tali il sangue, i prodotti del sangue che includono la preparazione di sangue, i sieri, il plasma nella misura in cui derivano da sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.</p> <p>L'estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione aggiuntiva e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La copertura non opera:</p> <p>a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</p> <p>b) per le malattie professionali conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

	<p>L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <p>c) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p>L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.</p> <p>Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p>
Nuovi insediamenti, fusioni, incorporazioni, acquisti	<p>Nel caso in cui nel corso dell'Assicurazione venissero acquisite dall'Assicurato nuove società, queste ultime si intendono assicurate dal momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà, fermo l'impegno da parte della Contraente di comunicare quanto sopra alla Compagnia entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione e sempreché l'attività svolta da tali nuove società sia affine a quella svolta dall'Assicurato.</p>
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	<p>La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, all'interno dell'ubicazione dove si svolge l'attività. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.</p>
Proprietà e conduzione di fabbricati	<p>L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione dei fabbricati, diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata, indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche comandati elettricamente.</p> <p>La garanzia non comprende i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; • da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati. <p>La garanzia copre altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; tale garanzia opera sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; • dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale. <p>La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato in Scheda di Polizza per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.</p>

Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive	<p>La garanzia comprende i sinistri derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive.</p> <p>L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità.</p> <p>L'Assicurato si impegna ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione o uso delle fonti stesse.</p> <p>L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli del rischio, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.</p> <p>A parziale deroga dell'articolo "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", sono coperti i danni che si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente copertura e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La copertura non vale per i danni che si manifestino dopo <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dalla data di cessazione della presente estensione di garanzia.</p> <p>La copertura non opera per i danni che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.</p>
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione	<p>La garanzia Responsabilità Civile copre i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.</p> <p>L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n.37 e successive modifiche ed integrazioni, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.</p> <p>L'Assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi; derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati; • derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; • da difetto originario di prodotti; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli direttamente dalla Legge; • da mancato o intempestivo intervento manutentivo. <p>Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.</p>
Responsabilità dei subappaltatori	<p>In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.</p> <p>La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori.</p>

Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	<p>L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e ogni altro prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.</p> <p>E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.</p> <p>Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.</p> <p>Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.</p>
Terzi personale imprese coappaltatrici	<p>Premesso che l'Assicurato e i suoi prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese coappaltatrici, sono considerati terzi - limitatamente alla morte e lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - i titolari e i dipendenti di tali imprese.</p>
Terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone	<p>L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale a carico dell'Assicurato, in qualità di proprietario del mezzo, per fatti a lui imputabili a seguito di trasporto non consentito a norma di legge di persone nelle cabine di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri e su altri veicoli di sua proprietà, non destinati al trasporto di persone, purché il trasporto sia avvenuto contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato medesimo.</p> <p>Sono in ogni caso assicurati i danni ai trasportati accolti sui mezzi succitati per motivi di soccorso o di emergenza in genere.</p>
Associazione Temporanea di Imprese	<p>Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, ad Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), l'Assicurazione è operante anche per i lavori svolti dall'Assicurato all'interno di tali ATI, limitatamente alla sua quota di responsabilità. La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi dall'istituzione dell'ATI, l'Assicurato comunichi all'Impresa l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale.</p> <p>Qualora per l'ATI sia operante un'Assicurazione di Responsabilità Civile, la presente Assicurazione opera in eccedenza ai massimali della copertura dell'ATI; in caso di inoperatività della Polizza dell'ATI, la presente copertura opera in primo rischio.</p>
Committenza con riferimento a D. Lgs. 81/08	<p>L'Assicurazione si intende operante unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori affidati a terzi.</p> <p>La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Tale estensione di garanzia opera sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; • dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Danni a condutture e impianti sotterranei	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.</p>

Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni alle cose all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana e di eventi atmosferici verificatisi in occasione dell'esecuzione di lavori, a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato i necessari accorgimenti a protezione delle opere interessate ai lavori.</p>
Danni da cedimento o franamento del terreno	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.</p>
Danni da furto attraverso impalcature e ponteggi	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso o dei quali si avvalga nell'esercizio della sua attività o debba rispondere ai sensi di legge.</p>
Detenzione o impiego di esplosivi	<p>L'Assicurazione comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego autorizzati di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino entro la distanza dal fornello di mina indicata nella Scheda di Polizza.</p>
Garanzia Postuma con esclusione dei danni all'opera	<p>L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio, esclusivamente in conseguenza di una difettosa esecuzione degli stessi.</p> <p>Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.</p> <p>Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; • consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; • uso delle opere secondo destinazione. <p>L'Assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di lavori di reinterro, entro 30 giorni dalla data del loro compimento; • in caso di altri lavori, descritti in Polizza, entro il periodo indicato nella Scheda di Polizza; purché denunciati all'Impresa durante il periodo di validità della garanzia.
Guida di mezzi meccanici	<p>La copertura opera anche quando alla guida di mezzi meccanici, circolanti esclusivamente in aree private, siano addetti prestatori di lavoro dell'Assicurato sprovvisti delle abilitazioni prescritte, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16.</p> <p>E' in ogni caso esclusa ogni responsabilità derivante dalla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.</p>
Lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito	<p>L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio di impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà</p>

di applicazione del D. Lgs. 81/08)	<p>operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.</p> <p>Sono compresi in garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente o disposto dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; • dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	<p>L'Assicurazione copre i danni alle cose trovantis in altri locali del fabbricato in cui si eseguono i lavori, fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni alle cose trovantis nei locali nei quali si eseguono i lavori.</p>
Opere ad esecuzione frazionata	<p>Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico.</p>
Reinterro	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi vale anche per i danni causati da assestamento del terreno, a seguito di reinterro effettuato dall'Assicurato, e avvenuti non oltre i 30 giorni successivi all'ultimazione dei lavori.</p> <p>Restano comunque esclusi i danni causati a condutture ed impianti sotterranei, quelli causati da cedimento o franamento del terreno nonché i danni alle opere stesse.</p>
Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio	<p>Limitatamente alle operazioni di consegna presso terzi dei prodotti petroliferi ed al rischio di giacenza delle bombole presso terzi, la copertura vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio e scoppio.</p>
Danni alle merci e attrezzature degli espositori	<p>Sono compresi nella garanzia i danni alle merci ed alle attrezzature degli espositori.</p> <p>Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da stillicidio, umidità ed insalubrità dei locali.</p>
Gas di petrolio liquefatti	<p>L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose o animali direttamente riconducibili all'uso di recipienti riempiti con GPL e relativi annessi.</p> <p>L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge.</p> <p>La garanzia vale per i fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché entro tre anni dalla data di installazione o consegna dei recipienti.</p> <p>Sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti effettuate direttamente dall'Assicurato, sempreché l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore.</p>

Limitazione periodo di assicurazione	<p>Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto nel periodo indicato nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri che si verifichino nel periodo indicato.</p>
Manutenzione e riparazione di ascensori – montacarichi – scale mobili	<p>La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi quelli imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.</p> <p>Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.</p> <p>L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.</p>
Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine	<p>L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante anche per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subiti dai veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si verifichi entro il periodo indicato nella Scheda di Polizza; • subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo, sempreché alla guida degli stessi si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro e la circolazione avvenga durante l'orario di lavoro. <p>Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.</p>
RC dello Smercio	<p>L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.</p> <p>Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato; • da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore. <p>L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.</p> <p>Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.</p> <p>L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.</p>
RC dello Smercio per i generi alimentari	<p>L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai generi alimentari somministrati o venduti.</p> <p>Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.</p> <p>Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.</p> <p>Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato; • da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.


	<p>Tale garanzia opera sempreché l'Assicurato si sia adeguato alle disposizioni previste dal D.L. n. 155 del 26/05/1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.</p>
Sciovie - seggiovie - funivie	<p>La garanzia è efficace a condizione che gli impianti descritti in Polizza siano stati assoggettati alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.</p> <p>L'Assicurazione comprende, i danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dagli utenti, esclusi denaro e preziosi.</p> <p>L'Assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione estive e invernale delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati, ferma l'esclusione dei rischi relativi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili.</p>
Spargimento di sostanze chimiche	<p>Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.</p> <p>Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.</p>
Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili - parcheggi	<p>L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.</p> <p>La garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a vizio originario del prodotto; • a rifornimento del serbatoio da parte dell'Assicurato con un tipo di carburante diverso da quello prescritto per il veicolo. <p>Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, incendio e mancato uso dei veicoli.</p>
SEZIONE RC FABBRICATO	
Danni da inquinamento accidentale	<p>La copertura opera per i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.</p>
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	<p>La garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli prodotti da guasto o rottura accidentale di gronde e pluviali.</p>
Fabbricati amministratori terzi	<p>Limitatamente alla garanzia prestata per la Responsabilità Civile dei Fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro famigliari</p>


Parcheggio di competenza dell'Assicurato	L'Assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area di pertinenza dei fabbricati indicati in Scheda di Polizza – adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori.
Pertinenze fabbricati	L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli.
SEZIONE RC PRODOTTI	
Assicurazione di secondo rischio (RCP)	Nei casi in cui l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione (i cui dettagli sono riportati in Scheda di Polizza), la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.
Cessata esportazione in USA, Canada e Messico	Nei casi in cui l'Assicurato ha interrotto l'esportazione precedentemente attivata in USA, Canada e Messico (i cui dettagli relativi a anni di esportazione, fatturato, data di cessazione esportazione sono indicati nella Scheda di Polizza), si conviene che, a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione e per un periodo di tempo anch'esso indicato in Scheda di Polizza, la garanzia è operante nei limiti ed alle condizioni in vigore in tale data, per i sinistri verificatisi nello stesso periodo cagionati da tali prodotti..
Danni ad immobili - esclusione	Sono esclusi dall'Assicurazione i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati in Scheda di Polizza.
Danni ad immobili - limitazione	Relativamente ai danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati in Scheda di Polizza, la garanzia vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore.
Danni al contenuto	L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati
Danni al prodotto finito	L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito
Danni da incendio dei prodotti assicurati	L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi derivanti da incendio dei prodotti assicurati.

Danni da inquinamento accidentale della garanzia RC prodotti	<p>La copertura comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.</p>
Danni da mancato freddo	<p>L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati.</p>
Esclusione esportazione indiretta	<p>L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi, purché non si tratti di esportazione in USA, Canada e Messico conosciuta dall'Assicurato.</p>
Esclusione Esportazione Occulta/Indiretta	<p>Si intendono esclusi i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.</p>
Estensione dell'Assicurazione ai prodotti consegnati in USA, Canada e Messico prima dell'inizio della stessa	<p>Nei casi in cui l'Assicurato ha effettuato esportazione in USA, Canada e Messico nei mesi precedenti l'attivazione della presente Assicurazione (il cui dettaglio di mesi e fatturato è indicato in Scheda di Polizza), si conviene che, a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo "Validità territoriale", l'Assicurazione vale anche per i prodotti descritti in Scheda di Polizza consegnati nei mesi precedenti l'efficacia dell'Assicurazione</p>
Estensione della garanzia alla R.C. dell'installazione	<p>La garanzia s'intende estesa ai danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore, presso terzi, dei prodotti indicati in Scheda di Polizza, purché i danni si siano verificati entro il termine indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p>La presente clausola non è operante per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico.</p>

Estensione della garanzia al Venditore (Vendor's Liability)	<p>La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile delle Ditte indicate nella Scheda di Polizza, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori di prodotti indicati in Scheda di Polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:</p> <p>qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;</p> <p>qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal Venditore;</p> <p>un utilizzo dei prodotti diverso da quello indicato dal produttore;</p> <p>mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il Venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di Venditore o distributore dei prodotti;</p> <p>reimballaggio a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale;</p> <p>dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del Venditore in relazione alla vendita del prodotto;</p> <p>prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi bene o sostanza da o per conto del Venditore.</p> <p>Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il Venditore o il produttore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti o parti componenti o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.</p> <p>Si precisa che il massimale indicato in Scheda di Polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.</p>
Estintori e apparecchiature antincendio - danni da incendio	<p>L'Assicurazione comprende i danni da incendio qualora gli stessi siano conseguenti a rottura accidentale del prodotto indicato in Scheda di Polizza.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da mancato o insufficiente impedimento/spegnimento dell'incendio, anche se dovuto a difetto del prodotto indicato in Scheda di Polizza.</p>
Limitazione dell'Assicurazione ai prodotti indicati in Scheda di Polizza consegnati durante la validità dell'Assicurazione	<p>E' convenuto che, in espressa deroga all'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e cagionati dai prodotti descritti in Scheda di Polizza consegnati durante l'efficacia della stessa.</p> <p>In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.</p>
Limitazione dell'Assicurazione ai prodotti indicati in Scheda di Polizza consegnati non oltre due anni dall'inizio dell'Assicurazione	<p>E' convenuto che, in espressa deroga all'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e cagionati dai prodotti indicati in Scheda di Polizza consegnati non oltre i due anni precedenti l'inizio della stessa.</p> <p>In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.</p>

Prodotti alcolici	Sono esclusi tutti i danni corporali derivanti dal consumo dei prodotti assicurati, ad eccezione di quelli causati da difetto del prodotto riconducibile al processo produttivo.
--------------------------	--

 Che cosa NON è assicurato?
Soggetti esclusi
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?
ESCLUSIONI
Esclusioni Sezione RC IMPRESE INDUSTRIALI, IMPRESE EDILI, RC RISCHI DIVERSI

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli direttamente dalla legge; da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; • da proprietà o uso di aeromobili e natanti; • da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • alle opere in costruzione, alle imbarcazioni in costruzione e alle cose o imbarcazioni sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software; • alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; • alle cose movimentate, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate; • alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; conseguenti a: • inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; • interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; • alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • da furto; • a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783-1784-1785 bis e 1786 del codice civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili); • a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; a condutture e impianti sotterranei e subacquei; • a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; cagionati da: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; • opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori; derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • ad aeromobili; • derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; da amianto; • da campi elettromagnetici; • punitivi di qualunque natura; • da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa; • da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici; • di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario; • verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. <p>La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.</p> <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. • la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p>Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro</p>	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le malattie professionali; • per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;

	<ul style="list-style-type: none"> • per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • per i danni da amianto; • per i danni da campi elettromagnetici; • per i danni di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario; • per i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. • la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p style="text-align: center;">Garanzia Responsabilità Civile Solidale</p>	<p>La garanzia non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi, fatti, circostanze note all'Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto; • richieste conseguenti a reati o violazioni coscienti e volontari di norme di legge, regolamenti e/o statuti da parte dell'Assicurato; • morte, lesioni personali, malattia e infortuni, anche se derivanti da violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; • responsabilità, diverse da quanto indicato nell'articolo "Oggetto dell'Assicurazione", assunte dall'Assicurato per effetto di contratti o accordi, orali o scritti, senza i quali tale responsabilità non graverebbe sull'Assicurato stesso; • atti illeciti e/o illegittimi relativi al rapporto di lavoro realizzato dall'Assicurato dolosamente ovvero in violazione delle norme penali, comprese le violazioni di norme penali connesse all'erogazione di contributi pubblici, a condizione che la responsabilità dell'Assicurato per tale atto sia stata definitivamente accertata da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o sia stata resa dall'Assicurato una confessione orale o scritta sul punto. La presente esclusione non troverà applicazione, e pertanto l'Assicurazione prestata con la garanzia continuerà ad operare, fintantoché l'atto

	<p>illecito e/o illegittimo dell'Assicurato non sia accertato da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o sia stata resa dall'Assicurato una confessione orale o scritta sul punto, salvo rivalsa da parte dell'Assicuratore.</p>
Esclusioni Sezione RC FABBRICATO	
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; • prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere, da insalubrità dei locali; • derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari; • derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; • da furto; • a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • ad aeromobili; • derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; da amianto; • da campi elettromagnetici; • punitivi di qualunque natura; • i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa; • conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> ○ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ○ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; ○ alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici; • alle cose oggetto di lavorazione; • di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario; • verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. <p>La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purchè siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.</p>

	<p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. • la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p>Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro</p>	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le malattie professionali; • per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi; • per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • per i danni da amianto; • per danni da campi elettromagnetici; • per i danni di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario. Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario; • per i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. <p>La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.</p> <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno),

	<p>guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. • la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
Esclusioni Sezione RC PRODOTTI	
Garanzia RC PRODOTTI	<p>La garanzia RC Prodotti non copre la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni conseguenti a violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza prodotti descritti in Polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi; • le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; • le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa; • i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale; • i danni da atti di terrorismo; • i danni da sabotaggio a fini politici e/o terroristici; • i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; • i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati; i danni derivanti da campi elettromagnetici; • i danni punitivi di qualunque natura; • i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • i danni causati da prodotti contaminati dall'agente patogeno della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE); • tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario; • i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purchè siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia; • i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.); • i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,

	<p>alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.</p> <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. • la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p>Garanzia Ritiro Prodotti Diretto</p>	<p>La copertura non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ritiro dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza, qualora siano entrati a far parte di altri Prodotti; • il ritiro di Prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del Prodotto; • il valore dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza o dei Prodotti Finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti; • le spese di distruzione o riparazione di Prodotti, salvo quanto previsto al precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione"; • multe, ammende e penalità in genere; • le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari; • le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato. <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.

	<ul style="list-style-type: none"> la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p>Garanzia Ritiro Prodotti Indiretto</p>	<p>La copertura non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> il ritiro diretto dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza; il ritiro di Prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione degli stessi; il valore dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza o dei Prodotti Finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti; le spese di distruzione o riparazione di Prodotti, salvo quanto previsto al precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione"; multe, ammende e penalità in genere; le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari; le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente ad esse derivanti dalla legge; le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di Prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato. <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p>Garanzia Ritiro Prodotti Diretto e Indiretto</p>	<p>La copertura non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> il valore dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza o dei Prodotti finiti nei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti; il ritiro di Prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione degli stessi; le spese di distruzione o riparazione di prodotti, salvo quanto previsto al precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione"; multe, ammende e penalità in genere; le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;

	<ul style="list-style-type: none"> • le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; • le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato; • il ritiro di Prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. <p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. • la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) • la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. • la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
<p align="center">Garanzia Ritiro Componenti Veicoli a Motore</p>	<p>La copertura non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di ritiro che non sono necessarie al fine di evitare danni a persone o a cose (per es. difetti estetici); • le spese di cui al paragrafo “Veicoli non consegnati”, se l'Assicurato ha montato o installato egli stesso o abbia fatto montare o installare per suo conto e per suo incarico le parti difettose. Questa esclusione non vale qualora l'Assicurato sia solo stato presente al montaggio presso la committente o altra impresa incaricata al fine di assisterla e sorvegliarla durante il montaggio, esclusa la sua responsabilità del montaggio stesso, e sia dimostrabile che il difetto non sia imputabile a montaggio erroneo, a sorveglianza e assistenza insufficienti, bensì risulti dalla produzione o dalla fornitura; • i costi sostenuti dall'Assicurato per la fornitura suppletiva di parti esenti da difetti incluse le relative spese di trasporto e, comunque, il controvalore dei prodotti forniti dall'Assicurato; • altri costi diversi da quelli di cui agli articoli che precedono: “Oggetto dell'Assicurazione” e “Veicoli non consegnati”, in particolare per danni consequenziali (ad es.: interruzione di esercizio, mancata produzione o mancato utile che abbiano a subire il produttore di veicoli a motore, il fornitore di veicoli a motore o altri terzi, così come per spese – quali il noleggio di autoveicoli o spese di viaggio e altre simili – che abbiano avuto a subire i possessori di veicoli a motore in conseguenza di un'azione di ritiro); • le spese di ritiro per difetti dei prodotti dell'Assicurato dovuti alla intenzionale inosservanza - da parte dell'Assicurato o dei suoi dirigenti - di disposizioni emesse dalla pubblica autorità e delle indicazioni fornite dal committente; • le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla Legge.

	<p>Inoltre l'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito. la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, atti maliziosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata) la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia. la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma e il sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Condizioni comuni alle Sezioni RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili, RC Diversi, RC Fabbricato, RC Prodotti	
Committenza auto	Franchigia
Danni a cose dei prestatori di lavoro	Limite di indennizzo – Scoperto
Danni a cose in consegna e custodia	Limite di indennizzo – Scoperto
Danni a cose in lavorazione	Limite di indennizzo – Scoperto
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	Limite di indennizzo – Scoperto
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)	Limite di indennizzo – Scoperto
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia
Danni da incendio	Limite di indennizzo - Franchigia
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da terrorismo	Limite di indennizzo
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo - Scoperto
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo - Scoperto
Malattie professionali	Limite di indennizzo
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Limite di indennizzo - Franchigia
Proprietà e conduzione di fabbricati	Franchigia
Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive	Limite di indennizzo - Scoperto
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione - 12 mesi	Limite di indennizzo - Scoperto
Responsabilità dei subappaltatori	Limite di indennizzo - Franchigia
Sezione Condizioni Aggiuntive della garanzia RC Imprese Edili	
Danni a condutture e impianti sotterranei	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da acqua piovana e/o da altri agenti atmosferici	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da cedimento o franamento del terreno	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da furto attraverso impalcature e ponteggi	Limite di indennizzo - Scoperto
Garanzia Postuma con esclusione dei danni all'opera	Limite di indennizzo - Scoperto
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	Limite di indennizzo - Scoperto


Reinterro	Limite di indennizzo - Scoperto
Sezione Condizioni Aggiuntive della garanzia RC Diversi	
Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni alle merci e attrezzature degli espositori	Limite di indennizzo - Scoperto
Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine - 180 GG	Limite di indennizzo - Franchigia
RC dello Smercio	Franchigia
RC dello Smercio per i generi alimentari	Franchigia
Sciovie - seggiovie - funivie	Franchigia
Spargimento di sostanze chimiche	Limite di indennizzo - Scoperto
Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili - parcheggi	Franchigia
Sezione Condizioni Aggiuntive della garanzia RC Fabbricato	
Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo – Scoperto
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Franchigia
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Limite di indennizzo – Franchigia
Sezione Condizioni Aggiuntive della garanzia RC Prodotti	
Danni ad immobili - limitazione	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni al contenuto	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni al prodotto finito	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da incendio dei prodotti assicurati	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da inquinamento accidentale della garanzia RC prodotti	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da mancato freddo	Limite di indennizzo - Scoperto
Estensione della garanzia alla R.C. dell'installazione - 12 MESI	Limite di indennizzo - Scoperto
Estensione della garanzia al Venditore in USA, Canada e Messico (Vendor's Liability) - MAX 10 DITTE	Limite di indennizzo
Estintori e apparecchiature antincendio - danni da incendio	Limite di indennizzo - Scoperto


Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie


Scoperto 10%: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale
 Franchigia euro 1.500: l'indennizzo verrà decurtato di tale importo fisso
 Scoperto 10% minimo euro 1.500: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale; se minore dell'importo minimo indicato si applica tale importo
 Scoperto 10% minimo euro 1.500 massimo euro 150.000: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale; se minore dell'importo minimo indicato si applica tale importo minimo; se maggiore dell'importo massimo indicato si applica tale importo massimo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure • per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS, oppure che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del codice penale
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: non prevista</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista</p>
	<p>Prescrizione: Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il Contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio: la maggiore o minore pericolosità dell'attività effettiva dell'azienda rispetto a quella indicata in Scheda di Polizza, la maggiore o minore pericolosità del prodotto rispetto a quello indicato in Scheda di Polizza, la maggiore o minore pericolosità della destinazione di un fabbricato) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. L'omissione durante la validità dell'Assicurazione della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio non dà diritto all'Impresa di recedere dal Contratto, se tale omissione o inesatta dichiarazione siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior Premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata; in tal caso anche il relativo sinistro sarà indennizzato in proporzione.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal Contratto, con preavviso di 30 giorni. In tal caso l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto Allianz Next Enterprise Liability è destinato alle imprese con sede legale nella Repubblica Italiana che intendono proteggersi da richieste di risarcimento in conseguenza di uno o più dei seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RC delle Imprese Industriali, Imprese Edili ed RC Rischi Diversi: danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori di lavoro in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Polizza • RC Fabbricato: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà e conduzione dei Fabbricati indicati in Scheda di Polizza • RC Prodotti: danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti nella Scheda di Polizza per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore <p>Il prodotto è destinato, in particolare, alle imprese aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per RCT/RCO: Fatturato compreso tra i 4 Mio € e 500 Mio € (per imprese operanti nel settore Nautica o la cui attività sia compresa all'interno del catalogo di attività Mid Corporate, si applica solo il fatturato inferiore a 500 €) • Per RC Prodotti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fatturato inferiore a 500 Mio €


Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25,29%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All' assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Next S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; • tramite form presente sul sito www.allianznext.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Next S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianznext.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Garanzia Ritiro Prodotti Diretto e Ritiro Prodotti Diretto e Indiretto</p> <p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

Risoluzione delle liti transfrontaliere

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz Next Enterprise Liability

Assicurazione responsabilita' civile generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 124 - 01/01/2025

Glossario

Appaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di committente ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto.

Contraente: la persona giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione.

Contratto: insieme dei documenti che provano l'Assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Epidemia: elevata diffusione, ben limitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Evento Cyber:

- **Violazione della Privacy:** l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati
- **Violazione del Sistema Informatico:** l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa.

Imbarcazione: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modifiche ed integrazioni.

Impresa: Allianz Next S.p.A.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno.

Nanotecnologia: è definita come la progettazione, caratterizzazione, produzione e applicazione di strutture, dispositivi e sistemi di controllo di forma e dimensione su scala nanometrica.

Pandemia: la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui il Contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il Contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi soci lavoratori regolarmente iscritti all'INAIL, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, alunni in alternanza scuola/lavoro.

Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (Articolo 2222 codice civile).

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo delle coperture assicurative allegato al Contratto di Assicurazione;

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale.

Sinistro RCT: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Sinistro RCO: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Sinistro RCT/O: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Sinistro RC Prodotti: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di Appaltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Le definizioni seguenti si intendono valide per la sola Garanzia Responsabilità Civile Solidale:

Appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Appaltatore: la parte che nell'Appalto assume, con organizzazione propria di mezzi e con proprio rischio, l'incarico di realizzare l'opera affidata dal committente.

Autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Committente: la parte che nell'Appalto commissiona il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Glossario

Perdita:

- gli importi dovuti dall'Assicurato ai Dipendenti degli Appaltatori e/o dei Subappaltatori, o ai Dipendenti dei Vettori e/o Subvettori, in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente e come previsto dall'Articolo 2.4.1 "Oggetto dell'Assicurazione" nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione previste per la Garanzia Responsabilità Civile solidale;
- gli importi dovuti dall'Assicurato agli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi in relazione ai Dipendenti degli Appaltatori e/o dei Subappaltatori, o ai Dipendenti dei Vettori e/o Subvettori, in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente e come previsto dall'Articolo 2.4.1 "Oggetto dell'Assicurazione" nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione previste per la Garanzia Responsabilità Civile solidale;
- le spese legali sostenute da parte avversa, qualora l'Assicurato sia stato condannato al pagamento delle stesse in conseguenza di una pronuncia giudiziale o arbitrale di condanna e/o per effetto di un atto di transazione preventivamente approvato per iscritto dalla Società, in relazione alle fattispecie di cui all'Articolo 2.4.1 "Oggetto dell'Assicurazione" nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione previste per la Garanzia Responsabilità Civile solidale.

Il termine Perdita non comprende:

- ogni somma che l'Assicurato non sia effettivamente obbligato a corrispondere o risarcire ai sensi di legge e/o in conseguenza di una pronuncia giudiziale o arbitrale di condanna e/o per effetto di un atto di transazione preventivamente approvato per iscritto dalla Società;
- i costi connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un obbligo di fare o non fare o altro rimedio di natura non pecuniaria, ivi compresa la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato;
- le sanzioni pecuniarie e non pecuniarie di qualsiasi natura (ivi comprese, tra l'altro, quelle di natura: civile, penale, amministrativa, tributaria e fiscale);
- qualsiasi penale, indennità o importo altrimenti denominato (anche di natura contributiva e/o assistenziale) diversi da quelli rientranti nella nozione di "Perdita" di cui sopra.

Resta inteso che la Perdita risarcita a seguito di più Richieste di Risarcimento formulate nei confronti dell'Assicurato, ma relative ad un unico Appalto o ad un unico Autotrasporto, verrà considerata come una singola Perdita ai fini della presente Polizza.

Postuma: periodo di tempo immediatamente successivo a termine del Periodo di Assicurazione, durante il quale può essere dato avviso all'Assicuratore di una Richiesta di Risarcimento formulata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato nel corso di tale periodo sempreché relativa ad un Appalto/Subappalto/Autotrasporto stipulato nel corso del Periodo di Assicurazione.

Prestatori di lavoro: ogni persona fisica impiegata nell'Appalto/Subappalto o nell'Autotrasporto che ha rivestito, riveste o rivestirà la qualifica di lavoratore subordinato dell'Appaltatore/ Subappaltatore, o del Vettore/Subvettore, senza alcuna limitazione con riguardo alla tipologia di mansioni svolte ed ivi compresi i lavoratori part-time, stagionali, o assunti con un contratto a tempo determinato.

Richiesta di risarcimento: richiesta scritta formulata nei confronti dell'Assicurato o procedimento civile, penale o amministrativo instaurato nei confronti dello stesso in relazione ad un atto commissivo od omissivo coperto dalla Polizza.

Subappalto: contratto con il quale l'Appaltatore, incaricato di realizzare un'opera o un servizio dal Committente, affida a un altro soggetto il compimento degli stessi lavori.

Subvettore: l'impresa di Autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di Autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore

Vettore: l'impresa di Autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di Autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Le definizioni seguenti si intendono valide per la sola Garanzia Ritiro Prodotti

Prodotto: ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, indicato in Scheda di Polizza.

Prodotto finito: ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, nel quale i Prodotti indicati in Scheda di Polizza sono entrati a fare parte quali componenti anche fisicamente inscindibili, consegnati a consumatore finale o a un distributore.

Produttore finale: il produttore di Prodotti finiti.

Sinistro: Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei Prodotti descritti in Scheda di Polizza oppure la richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di Prodotti finiti destinati al consumatore finale, oppure la richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese:

- per l'azione di ritiro dal mercato di veicoli a motore;
- conseguenti all'ordine interno del produttore di veicoli a motore di sottoporre ad un controllo i prodotti dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che il contenuto del Contratto di Assicurazione dipenderà dalle coperture effettivamente acquistate dal Contraente e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	4
2. SEZIONE RC IMPRESE INDUSTRIALI, IMPRESE EDILI, RC RISCHI DIVERSI	7
■ GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	7
■ GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	9
■ CONDIZIONI RCT/O SEMPRE OPERANTI	10
■ GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE SOLIDALE (R.C.S.)	11
3. SEZIONE RC FABBRICATO	13
■ GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	13
■ GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	14
4. SEZIONE RC PRODOTTI	15
■ GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	15
■ GARANZIA RITIRO PRODOTTI DIRETTO	17
■ GARANZIA RITIRO PRODOTTI INDIRETTO	19
■ GARANZIA RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO	20
■ GARANZIA RITIRO COMPONENTI VEICOLI A MOTORE	22
5. CONDIZIONI AGGIUNTIVE	24
■ CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCT/O	24
■ CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC FABBRICATO	34
■ CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC PRODOTTI	35

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(in caso di durata minore di 2 anni)

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(in caso di durata maggiore o uguale ai 2 anni con opzione recesso annuale)

Art. 1.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di Contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal Contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Dichiarazioni inesatte ed omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.7 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il medesimo rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Resta inteso che l'omissione durante la validità dell'Assicurazione della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio non dà diritto all'Impresa di recedere dal Contratto, se tale omissione o inesatta dichiarazione siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior Premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata; in tal caso, anche il relativo sinistro sarà indennizzato in proporzione.

Art. 1.9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 1.13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto oppure all'Impresa entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del codice civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS, oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del codice penale.

Art. 1.14 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 1.15 - Regolazione del Premio

Il Premio, calcolato in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili dichiarati dal Contraente, viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun "Periodo annuo di assicurazione" o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni Periodo annuo di assicurazione o della minore durata del Contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel Contratto, la variazione a consuntivo degli elementi variabili, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli ulteriori elementi variabili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, eventualmente indicati in Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Le eventuali differenze attive risultanti dalla regolazione rispetto al Premio anticipato in via provvisoria devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il Premio minimo indicato alla voce Totali in Scheda di Polizza, intendendosi come tale la somma dovuta all'Impresa per ciascun Periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito).

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (Polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, l'Impresa può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso inutilmente il quale può procedere alla risoluzione della copertura con preavviso di almeno 15 giorni;
- il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di pagamento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il Contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del Premio e denunciati dopo la cessazione del Contratto.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 1.16 - Valore del fabbricato ed Assicurazione parziale

Il valore risultante dal Contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore indicato in Scheda di Polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 1.17 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

(Le seguenti disposizioni sono valide ed operanti solo se espressamente richiamate in Scheda di Polizza)

Art. 1.17.1 - Adeguamento automatico Annuale

Il Premio indicato nella Scheda di Polizza è **aumentato del 2.5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale - **solo se superiore - calcolata rapportando** l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'Istat). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento i Massimali, i Limiti ed i sotto-Limiti, le Franchigie e i minimi Scoperti indicati in Scheda di Polizza.

Art. 1.17.2 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del Contratto alla società di brokeraggio indicata in Scheda di Polizza.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

Art. 1.17.3 - Deroga alla proroga del Contratto

In deroga agli articoli 1.2 o 1.3 "Durata e proroga dell'Assicurazione", si stabilisce che la presente Assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta di una delle Parti.

Art. 1.17.4 - Deroga del termine per la disdetta del Contratto

A parziale deroga degli articoli 1.2 o 1.3 "Durata e proroga dell'Assicurazione", si stabilisce che **il termine utile per la disdetta del Contratto deve intendersi pari a 60 giorni.**

Condizioni di assicurazione

Art. 1.17.5 - Interpretazione del Contratto

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle condizioni normative, verrà data l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

Art. 1.17.6 - Proroga del termine per il pagamento del Premio

A parziale deroga dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", **il termine utile per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima si intende elevato come indicato in Scheda di Polizza.**

Art. 1.17.7 - Proroga del termine per la denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'articolo 1.13 "Obblighi in caso di sinistro" si conviene che **il termine utile per la denuncia dei sinistri s'intende elevato come indicato in Scheda di Polizza.**

Art. 1.17.8 - Rescindibilità annuale

Sebbene il Contratto sia emesso per durata poliennale, è **facoltà delle Parti di rescinderlo alla scadenza di ogni periodo di assicurazione dalla data di rescindibilità indicata in Scheda di Polizza, mediante lettera raccomandata da inviarsi nel termine di 30 giorni dalla scadenza indicata in Scheda di Polizza.**

Art. 1.17.9 - Rinuncia alla surrogazione

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti dei seguenti soggetti:

< Soggetti indicati in Scheda di Polizza >

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

2. SEZIONE RC IMPRESE INDUSTRIALI, IMPRESE EDILI, RC RISCHI DIVERSI

Art. 2.1 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

(valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 2.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività indicate nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella indicata in Scheda di Polizza, nonché quelle preliminari, primarie, secondarie, nessuna esclusa od eccettuata, purché collegate all'attività principale.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 2.1.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile),

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza

Art. 2.1.3 - ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;

Condizioni di assicurazione

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
 - arrecati da mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.
 - da proprietà o uso di aeromobili e imbarcazioni;
 - da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - alle opere in costruzione, alle imbarcazioni in costruzione e alle cose o imbarcazioni sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
 - alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - alle cose movimentate, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
 - ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
 - alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - da furto;
 - a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783-1784-1785 bis e 1786 del codice civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
 - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
 - a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
 - cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
 - derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
 - verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - ad aeromobili;
 - derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
 - da amianto;
 - da campi elettromagnetici;
 - punitivi di qualunque natura;
 - da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
 - derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa;
 - da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici;
 - di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario.
- Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario;
- verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.
- La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.
- Inoltre, l'Assicurazione non comprende:
- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
 - la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio,

Condizioni di assicurazione

sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)

- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 2.1.4 - Validità territoriale RCT

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

Art. 2.2 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 2.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o da altri enti previdenziali. Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

Art. 2.2.2 - ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici;
- per tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nel Glossario.

Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nel Glossario;

- per i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.
La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2.3 - Validità territoriale RCO

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Art. 2.3 - CONDIZIONI RCT/O SEMPRE OPERANTI

Art. 2.3.1 - Attività complementare esterna

L'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella indicata in Scheda di Polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che **sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.**

Art. 2.3.2 - Beni in leasing

Rinuncia alla rivalsa verso le società di leasing proprietarie dei beni.

Art. 2.3.3 - Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicato in Scheda di Polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.3.4 - Estensioni Diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, meeting, sfilate ed eventi celebrativi aziendali e tutte le attività promozionali in genere, cene, congressi, sfilate ed eventi in genere, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi".
Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche, culturali e sportive comprese le gite aziendali e le attività svolte per dovere di umana solidarietà, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività indicata in Scheda di Polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.3.5 - Fabbricati: amministratori terzi

Limitatamente alla garanzia prestata per la responsabilità civile dei fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro famigliari.

Art. 2.3.6 - Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Art. 2.3.7 - Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subito per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 2.3.8 - Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'articolo 2.1.2 "Persone considerate terze" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività descritta in Scheda di Polizza.

Art. 2.4 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE SOLIDALE (R.C.S.)

(La sezione R.C.S. può essere attivata solo se preventivamente selezionata la sezione R.C.O. e valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 2.4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle eventuali somme che lo stesso sia tenuto a pagare, in qualità di Committente in base a quanto previsto, dall'Art. 29 secondo comma del D. Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, nonché da quanto stabilito dall'Art. 83 bis comma 4-ter del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, su richiesta dei Dipendenti degli Appaltatori e/o Subappaltatori, dei Vettori e/o Subvettori, e/o degli Enti previdenziali, assistenziali e/o Assicurativi, a seguito del mancato o inesatto pagamento di trattamenti retributivi (incluse le quote del TFR), premi di assicurazione e versamento di contributi previdenziali, da parte degli Appaltatori e/o Subappaltatori, Vettori e/o Subvettori stessi.

Art. 2.4.2 - ESCLUSIONI

La garanzia non opera per:

- eventi, fatti, circostanze note all'Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto;
- richieste conseguenti a reati o violazioni coscienti e volontari di norme di legge, regolamenti e/o statuti da parte dell'Assicurato;
- morte, lesioni personali, malattia e infortuni, anche se derivanti da violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- responsabilità, diverse da quanto indicato nell'articolo 2.4.1 "Oggetto dell'Assicurazione", assunte dall'Assicurato per effetto di contratti o accordi, orali o scritti, senza i quali tale responsabilità non graverebbe sull'Assicurato stesso;
- atti illeciti e/o illegittimi relativi al rapporto di lavoro realizzato dall'Assicurato dolosamente ovvero in violazione delle norme penali, comprese le violazioni di norme penali connesse all'erogazione di contributi pubblici, a condizione che la responsabilità dell'Assicurato per tale atto sia stata definitivamente accertata da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o sia stata resa dall'Assicurato una confessione orale o scritta sul punto. La presente esclusione non troverà applicazione, e pertanto l'Assicurazione prestata con la garanzia continuerà ad operare, fintantoché l'atto illecito e/o illegittimo dell'Assicurato non sia accertato da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o sia stata resa dall'Assicurato una confessione orale o scritta sul punto, salvo rivalsa da parte dell'Assicuratore.

Art. 2.4.3 - Limiti di indennizzo

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Scheda di Polizza per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato per tutte le Perdite in relazione a tutte le Richieste di Risarcimento avanzate dai Dipendenti degli Appaltatori per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.

Limitatamente ai Dipendenti dei Subappaltatori, il Massimale si intende ridotto al 50% (cinquanta per cento).

Condizioni di assicurazione

Art. 2.4.4 - Scoperto

Ogni sinistro indennizzabile verrà liquidato previa applicazione dello scoperto con la percentuale ed il minimo indicati in Scheda di Polizza. In presenza di sinistri in serie, tale scoperto/franchigia fissa verrà applicato una sola volta.

Limitatamente al "lavoro nero", per tale intendendosi i dipendenti degli Appaltatori e dei Subappaltatori non in regola con i contributi assistenziali e previdenziali e per i quali non sono state effettuate le comunicazioni obbligatorie, il cui rapporto di lavoro viene accertato con sentenza del Tribunale competente e/o dalle competenti autorità amministrative, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per ogni sinistro.

Art. 2.4.5 - Inizio e termine dell'Assicurazione

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a fatti, errori od omissioni commessi dagli Appaltatori/Subappaltatori/Vettori/Subvettori elencati nel questionario assuntivo (che costituisce parte integrante del Contratto) non oltre 2 (due) anni prima della data di decorrenza dell'Assicurazione indicata in Scheda di Polizza.

Art. 2.4.6 - Postuma

Nel caso in cui l'Impresa o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare il Contratto, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un Premio aggiuntivo determinato in misura pari al 150% del Premio annuale intero, di sottoscrivere un Periodo di Osservazione della durata di 24 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti del Contratto, come indicato in Scheda di Polizza, ma esclusivamente:

- in relazione a qualsiasi atto commissivo o omissivo occorso prima della scadenza dell'Assicurazione per mancato rinnovo,
- fino all'importo della parte non esaurita del Massimale relativo al Periodo di Assicurazione immediatamente precedente e
- purché una comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente opzione, insieme con il pagamento del Premio aggiuntivo dovuto per il Periodo di Osservazione, sia pervenuta entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza per mancato rinnovo.

Il Contraente avrà comunque diritto, senza alcun costo aggiuntivo, ad un Periodo di Osservazione della durata di 30 giorni nelle ipotesi di recesso in caso di sinistro da parte dell'Impresa. Nel caso in cui il Contraente decida di sottoscrivere il periodo di copertura di 24 mesi, il periodo di 30 giorni di cui al precedente comma, sarà da intendersi compreso nel periodo di osservazione acquistato e non in aggiunta ad esso.

Per procedere alla Sottoscrizione del Periodo di Osservazione, il Contraente dovrà presentare un'apposita richiesta scritta entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione e dovrà versare il Premio aggiuntivo entro 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione.

Resta inteso che in nessun caso il Premio aggiuntivo sarà rimborsabile.

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione si verifichi una modificazione dell'assetto societario, il Contraente non avrà diritto ad acquistare alcun Periodo di Osservazione. Inoltre, il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di Osservazione nel caso in cui:

- l'Assicurazione venga risolta o comunque cessi di avere effetto in conseguenza del mancato pagamento del Premio;
- l'Impresa eserciti il diritto di recesso o annullamento di cui agli articoli 1892, 1893, 1898 del codice civile;
- il Contraente rinnovi o sostituisca il Contratto con analogo che offra gli stessi termini e condizioni di copertura.

Art. 2.4.7 - Validità territoriale della garanzia

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.4.8 - Conteggio del Premio

Il Premio viene determinato sulla base del valore complessivo dei contratti di Appalto/Subappalto/Autostrasperto vigenti nel periodo di validità della garanzia.

L'impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

Art. 2.4.9 - Condizioni di operatività

Premesso che la copertura opera esclusivamente per quegli Appaltatori/Subappaltatori/Vettori/Subvettori che al momento della sottoscrizione del Contratto soddisfino i seguenti requisiti minimi:

- DURC in corso di validità (nei soli casi in cui il documento sia obbligatorio per legge);
- CGS Cerved non superiore a 6;

L'operatività della copertura cesserà in corso d'anno automaticamente dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello in cui verrà comunicato al Contraente il venire meno di uno solo dei suddetti requisiti.

Condizioni di assicurazione

La copertura resta tuttavia operante per le Richieste di risarcimento presentate nel corso di validità del Contratto, indicata nella Scheda di Polizza e relative ad eventi precedenti al venir meno dei requisiti.

Art. 2.4.10 - Aumento del volume degli appalti, subappalti o autotrasporti

Premesso che la copertura opera per gli Appaltatori/Subappaltatori/Vettori/Subvettori approvati dall'Assicuratore ai sensi dell'articolo 2.4.9 "Condizioni di Operatività" che precede, affinché essa operi, anche in relazione ai nuovi Appalti, Subappalti o Autotrasporti, il Contraente dovrà, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, comunicare per iscritto all'Assicuratore i nuovi Appalti/Appaltatori, Subappalti/Subappaltatori, e/o autotrasporti, Vettori e Subvettori.

L'Impresa entro i 10 giorni successivi dovrà comunicare l'eventuale inoperatività della copertura per mancanza, in capo agli Appaltatori/Subappaltatori/Vettori/Subvettori, dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2.4.9 "Condizioni di Operatività" che precede.

Devono ritenersi esclusi dalla copertura, i contratti di appalto/subappalto/autotrasporto di valore complessivo inferiore a euro 50.000,00.

L'eventuale maggior premio dovrà essere versato in sede di Regolazione del premio così come normato dalle Condizioni di Assicurazione.

Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 1.15 "Regolazione Premio" previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

3. SEZIONE RC FABBRICATO

Art. 3.1 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

(valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 3.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei fabbricati indicati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per i danni subiti da terzi.

Art. 3.1.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del codice penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza.

Art. 3.1.3 - ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere, da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

Condizioni di assicurazione

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici;
- alle cose oggetto di lavorazione;
- di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario.
Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario;
- verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.
La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 3.1.4 - Validità territoriale RCT

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

Art. 3.2 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 3.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati indicati nella Scheda di Polizza, ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o da altri enti previdenziali. Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.2.2 - ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
 - per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
 - per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
 - per i danni da amianto;
 - per danni da campi elettromagnetici;
 - per i danni di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber come definito nel Glossario.
- Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un evento Cyber così come definito nel Glossario;

- per i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 3.2.3 - Validità territoriale RCO

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

4. SEZIONE RC PRODOTTI

Art. 4.1 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI (R.C.P.)

(valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 4.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti assicurati indicati in Scheda di Polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato in Scheda di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile.**

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- qualora l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- il prestatore di lavoro dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa;
- le società che siano qualificabili, in relazione all'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.1.2 - Inizio e termine dell'Assicurazione

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 4.1.3 - Limiti di indennizzo

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori al massimale per sinistro indicato in Scheda di Polizza:

- per "sinistri in serie" intendendosi più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le Polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero Periodo di assicurazione.

Art. 4.1.4 - Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo ed il massimo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.5 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- i danni conseguenti a violazione volontaria di leggi, norme e regole in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti indicati in Scheda di Polizza e vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti stessi;
- le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- i danni da atti di terrorismo;
- i danni da sabotaggio a fini politici e/o terroristici;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- i danni punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- i danni derivanti da inidoneità e/o mancata rispondenza all'uso dei prodotti assicurati indicati in Scheda di Polizza;
- i danni causati da prodotti contaminati dall'agente patogeno della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE);
- tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da Evento Cyber come definito nel Glossario.

Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nel Glossario;

- i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.
La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia;
- i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio,

Condizioni di assicurazione

sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)

- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 4.1.6 - Validità territoriale

(La presente clausola opera qualora il Contraente non svolga un'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico come indicato in Scheda di Polizza)

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi Usa, Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo e il massimo** indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

Art. 4.1.7 - Validità territoriale

(La presente clausola opera qualora il Contraente svolga un'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico come indicato in Scheda di Polizza)

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico, causati da prodotti ovunque consegnati, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo e il massimo** indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

Per i prodotti consegnati in Usa, Canada e Messico la garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia dell'Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con l'Impresa e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Art. 4.2 - GARANZIA RITIRO PRODOTTI DIRETTO

(La garanzia può essere presente solo se il Contraente ha scelto la garanzia RC Prodotti e valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 4.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Scheda di Polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora:

- tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, qualora sia accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.

La copertura opera per le spese relative alle operazioni di ritiro di prodotti compiute direttamente dall'Assicurato o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, purché i relativi costi siano sostenuti dall'Assicurato stesso e siano necessari:

- per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; resta inteso che le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;
- per la distruzione dei prodotti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- per la riparazione dei prodotti presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto corrisposto ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzione straordinaria per il personale, nonché quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2.2 - ESCLUSIONI

La copertura non opera per:

- il ritiro dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza, qualora siano entrati a far parte di altri Prodotti;
- il ritiro di Prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del Prodotto;
- il valore dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza o dei Prodotti Finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione di Prodotti, salvo quanto previsto al precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione";
- multe, ammende e penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 4.2.3 - Inizio e termine dell'Assicurazione

La copertura opera per i Sinistri - così come definiti nel Glossario - verificatisi e denunciati all'Impresa durante il periodo di validità dell'Assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti messi in circolazione in tale periodo. In caso di cessazione dell'Assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano non oltre sei mesi dopo la suddetta cessazione.

Art. 4.2.4 - Validità territoriale dell'Assicurazione

La copertura opera per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Unione Europea.

Art. 4.2.5 - Limiti di indennizzo

La copertura opera fino a concorrenza del massimale indicato in Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più Prodotti;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il Periodo di Assicurazione.

Art. 4.2.6 - Nuovi tipi di Prodotto

Nel caso in cui l'Assicurato intraprenda la produzione di nuovi tipi di Prodotto non rientranti tra quelli indicati in Scheda di Polizza, gli stessi non si considereranno compresi in copertura fino ad accettazione espressa da parte dell'Impresa. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire all'Impresa tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le previsioni di cui all'art. 1898 del codice civile.

Art. 4.2.7 - Scoperto

La copertura opera previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% delle spese rimborsabili, con il minimo indicato in Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2.8 - Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, ferma la competenza dell'autorità giudiziaria, le parti possono conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la Direzione dell'Impresa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4.3 -GARANZIA RITIRO PRODOTTI INDIRECTO

(La garanzia può essere presente solo se il Contraente ha scelto la garanzia RC Prodotti e valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 4.3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal Produttore Finale per il ritiro dal mercato di Prodotti Finiti, dei quali i Prodotti indicati in Scheda di Polizza sono entrati a fare parte quali componenti, dopo la loro messa in circolazione, qualora:

- i Prodotti Finiti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che i Prodotti Finiti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro dei Prodotti Finiti sia stato ordinato dall'autorità competente qualora sia accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori

a causa di un difetto dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.

La copertura opera esclusivamente per le spese sostenute da chi effettua l'operazione di ritiro:

- per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti;
- per l'analisi del Prodotto Finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei Prodotti Finiti; resta inteso che le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;
- per la distruzione dei Prodotti Finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- per la riparazione dei Prodotti Finiti presso il consumatore finale qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto corrisposto, da chi effettua l'operazione di ritiro, ai propri dipendenti a titolo di retribuzione straordinaria per il personale, nonché quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art. 4.3.2 - ESCLUSIONI

La copertura non opera per:

- il ritiro diretto dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza;
- il ritiro di Prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione degli stessi;
- il valore dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza o dei Prodotti Finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione di Prodotti, salvo quanto previsto al precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione";
- multe, ammende e penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
- le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente ad esse derivanti dalla legge;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di Prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 4.3.3 - Inizio e termine dell'Assicurazione

La copertura opera per i Sinistri - così come definiti nel Glossario - verificatisi e denunciati all'Impresa durante il periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che i Prodotti indicati in Scheda di Polizza, entrati a far parte quali componenti dei Prodotti Finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.

In caso di cessazione dell'Assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della stessa, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protragano non oltre sei mesi dopo la suddetta cessazione.

Art. 4.3.4 - Validità territoriale dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Unione Europea.

Art. 4.3.5 - Limiti di indennizzo

La copertura opera fino a concorrenza del massimale per ogni sinistro indicato in Scheda di Polizza; in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più Prodotti;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il Periodo di assicurazione indicato in Scheda di Polizza.

Art. 4.3.6 - Nuovi tipi di Prodotto

Nel caso in cui l'Assicurato intraprenda la produzione di nuovi tipi di Prodotto non rientranti tra quelli indicati in Scheda di Polizza, gli stessi non si considereranno compresi in copertura fino ad accettazione espressa da parte dell'Impresa. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire all'Impresa tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le previsioni di cui all'art. 1898 del codice civile.

Art. 4.3.7 - Scoperto

La copertura opera previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo indicato in Scheda di Polizza.

Art. 4.4 - GARANZIA RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRECTO

(La garanzia può essere presente solo se il Contraente ha scelto la garanzia RC Prodotti e valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 4.4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga:

1. a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza, dopo la loro messa in circolazione;
2. a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal Produttore finale per il ritiro dal mercato di Prodotti finiti, dei quali i Prodotti indicati in Scheda di Polizza sono entrati a fare parte quali componenti, dopo la loro messa in circolazione.

L'operatività delle garanzie di cui ai punti 1 e 2 suindicati è subordinata a una o più delle seguenti condizioni:

Condizioni di assicurazione

- che i Prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- che vi sia la documentata possibilità che i Prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- che il ritiro dei Prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente, qualora sia accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori

a causa di un difetto dei Prodotti di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.

La copertura opera esclusivamente per le spese sostenute da chi ha effettuato l'operazione di ritiro:

- per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- per individuare, rintracciare e selezionare i Prodotti oggetto del ritiro;
- per l'analisi del Prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei Prodotti; resta inteso che le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;
- per la distruzione dei Prodotti, qualora la stessa sia ordinata dall'autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- per la riparazione dei Prodotti presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto corrisposto da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzione straordinaria per il personale, nonché quanto corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art. 4.4.2 - ESCLUSIONI

La copertura non opera per:

- il valore dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza o dei Prodotti finiti nei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- il ritiro di Prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei Prodotti indicati in Scheda di Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione degli stessi;
- le spese di distruzione o riparazione di prodotti, salvo quanto previsto al precedente articolo 4.4.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- multe, ammende e penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
- le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;
- il ritiro di Prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

- la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
- la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
- la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
- la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Art. 4.4.3 - Inizio e termine dell'Assicurazione

La copertura opera per i Sinistri - così come definiti nel Glossario - verificatisi e denunciati all'Impresa durante il periodo di validità dell'Assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a Prodotti messi in circolazione in tale periodo.

Condizioni di assicurazione

In caso di cessazione dell'Assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protragano non oltre sei mesi dopo la suddetta cessazione.

Art. 4.4.4 - Validità territoriale dell'Assicurazione

La presente copertura opera per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Unione Europea.

Art. 4.4.5 - Limiti di indennizzo

La copertura opera fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza per ogni sinistro.

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originiate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

Art. 4.4.6 - Nuovi tipi di Prodotto

Nel caso in cui l'Assicurato intraprenda la produzione di nuovi tipi di Prodotto non rientranti tra quelli indicati in Scheda di Polizza, gli stessi non si considereranno compresi in copertura fino ad accettazione espressa da parte dell'Impresa.

L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire all'Impresa tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le previsioni di cui all'art. 1898 del codice civile.

Art. 4.4.7 - Scoperto

La copertura opera previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.4.8 - Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, ferma la competenza dell'autorità giudiziaria, le parti possono conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la Direzione dell'Impresa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4.5 - GARANZIA RITIRO COMPONENTI VEICOLI A MOTORE

(La garanzia può essere presente solo se il Contraente ha scelto la garanzia RC Prodotti e valida solo se espressamente richiamata in Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Art. 4.5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore di veicoli a motore per il ritiro dal mercato degli stessi a causa di difetti dei prodotti indicati in Scheda di Polizza facenti parte, quali componenti, di tali veicoli, dopo la consegna a terzi, qualora:

1. i veicoli abbiano causato un danno a terzi, consistente in morte o lesioni personali, o danneggiamenti a cose;
2. vi sia la documentata possibilità che i veicoli possano causare un danno a terzi, consistente in morte o lesioni personali, o danneggiamenti a cose;
3. il ritiro dei veicoli sia stato ordinato dall'autorità competente qualora sia accertata la pericolosità degli stessi veicoli e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

L'Assicurazione vale esclusivamente per quei Prodotti che presentino un difetto di progettazione o di produzione.

Per ritiro si intende:

- a) l'invito rivolto dal produttore di veicoli a motore al proprietario o al possessore o a persona che, in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso, usufruisca del veicolo, perché portino il veicolo stesso allo stabilimento di produzione, ad un'officina autorizzata o ad un'altra officina per verificare un difetto concretamente indicato ed eliminare tale difetto se constatato;

Condizioni di assicurazione

- b) l'avviso (non indirizzato direttamente al proprietario o al possessore del veicolo a motore o a persona che, in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso, ne usufruisca) a venditori, ad officine autorizzate o ad altre officine perché verifichino la presenza del difetto indicato e lo eliminino se constatato.

La copertura opera esclusivamente per le spese sostenute dal produttore di veicoli a motore:

- a) per la necessaria informazione a quanti indicati alla lettera a) del punto che precede;
- b) per il trasporto dei veicoli a motore in una officina o allo stabilimento del produttore qualora non sussista sicurezza nella circolazione;
- c) per il controllo al fine di accertare se veramente sia necessaria una sostituzione o altra misura alternativa;
- d) per lo smontaggio delle parti difettose, e delle altre indispensabili per individuare la parte difettosa, ed il montaggio di prodotti dell'Assicurato esenti da difetto oppure delle unità funzionali fabbricate impiegando Prodotti dell'Assicurato. Sono compresi i costi sostenuti dal produttore di veicoli a motore e/o da imprese da lui incaricate per la lavorazione, il trattamento od il montaggio e per la spedizione dei ricambi forniti dall'Assicurato.

Se il produttore di veicoli o l'Assicurato (il fornitore di componenti) fa montare parti simili prodotte da altra impresa, verranno rimborsate le spese relative per la fornitura, incluse le spese di trasporto, a mezzo di tale terza impresa, ma al netto dei costi a carico dell'Assicurato in caso di fornitura ai termini di quanto disposto all'articolo 4.5.2 "Esclusioni" che segue.

Se al posto della sostituzione viene adottato dal produttore di veicoli un provvedimento alternativo, l'Impresa ne copre le relative spese, ma solo fino alla concorrenza della spesa che sarebbe stata necessaria per la sostituzione.

Veicoli non consegnati

Nel caso in cui una parte dei veicoli a motore sia stata consegnata a terzi e una parte residua si trovi presso il produttore di veicoli a motore, per i quali quindi non è necessaria un'azione di ritiro, saranno risarcite le spese di cui ai punti c) e d) che precedono.

Art. 4.5.2 - ESCLUSIONI

La copertura non opera per:

1. le spese di ritiro che non sono necessarie al fine di evitare danni a persone o a cose (per es. difetti estetici);
2. le spese di cui al paragrafo "Veicoli non consegnati", se l'Assicurato ha montato o installato egli stesso o abbia fatto montare o installare per suo conto e per suo incarico le parti difettose.
Questa esclusione non vale qualora l'Assicurato sia solo stato presente al montaggio presso la committente o altra impresa incaricata al fine di assisterla e sorvegliarla durante il montaggio, esclusa la sua responsabilità del montaggio stesso, e sia dimostrabile che il difetto non sia imputabile a montaggio erroneo, a sorveglianza e assistenza insufficienti, bensì risulti dalla produzione o dalla fornitura;
3. i costi sostenuti dall'Assicurato per la fornitura suppletiva di parti esenti da difetti incluse le relative spese di trasporto e, comunque, il controvalore dei prodotti forniti dall'Assicurato;
4. altri costi diversi da quelli di cui agli articoli che precedono: "Oggetto dell'Assicurazione" e "Veicoli non consegnati", in particolare per danni consequenziali (ad es.: interruzione di esercizio, mancata produzione o mancato utile che abbiano a subire il produttore di veicoli a motore, il fornitore di veicoli a motore o altri terzi, così come per spese - quali il noleggio di autoveicoli o spese di viaggio e altre simili - che abbiano avuto a subire i possessori di veicoli a motore in conseguenza di un'azione di ritiro);
5. le spese di ritiro per difetti dei prodotti dell'Assicurato dovuti alla intenzionale inosservanza - da parte dell'Assicurato o dei suoi dirigenti - di disposizioni emesse dalla pubblica autorità e delle indicazioni fornite dal committente;
6. le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla Legge.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:

7. la responsabilità, i sinistri, i costi o le spese dovute o connesse alle sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito.
8. la responsabilità derivante da guerre di qualsiasi natura, come guerra, guerra politica, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, sommosse, danni dolosi, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale (a meno che la prassi locale differisca e sia concordata)
9. la responsabilità delle aziende principalmente coinvolte nella nanotecnologia.
10. la responsabilità di banche del sangue e la copertura della responsabilità del prodotto per il sangue e i prodotti del sangue, che includono la preparazione del sangue, i sieri, il plasma, nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.5.3 - Inizio e termine dell'Assicurazione

La copertura opera per i Sinistri - così come definiti nel Glossario - denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione, e relative a veicoli a motore, a condizione che i prodotti descritti in Scheda di Polizza siano stati consegnati dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

In caso di rinnovo dell'Assicurazione, si conviene che la garanzia vale a condizione che il sinistro si sia verificato durante il periodo di validità del rinnovo contrattuale e comunque non oltre due anni dalla data di fabbricazione e/o consegna dei prodotti stessi.

Art. 4.5.4 - Validità territoriale dell'Assicurazione

La copertura opera per le azioni di ritiro derivanti da prodotti, fabbricati in Italia, che l'Assicurato abbia fornito o fatto fornire anche nei territori dei Paesi dell'Unione Europea o che siano giunti in tali territori senza che ciò sia dipeso dalla sua volontà, e per i sinistri ivi verificatisi.

Art. 4.5.5 - Limiti di indennizzo

Il massimo esborso dell'Impresa per ogni sinistro è pari all'importo indicato in Scheda di Polizza

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori al suddetto importo:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione;
- per sinistri in serie, intendendosi per tali, più sinistri che si verificano durante la validità della copertura e derivanti:
 - a) dalla medesima causa, ad esempio dallo stesso errore di progettazione, di fabbricazione o di istruzione a meno che tra le parecchie uguali cause non vi sia alcun collegamento interiore; oppure
 - b) dalla consegna di prodotti che siano affetti dagli stessi difetti.

Art. 4.5.6 - Nuovi tipi di Prodotto

Nel caso in cui l'Assicurato intraprenda la produzione di nuovi tipi di Prodotto non rientranti tra quelli assicurati indicati in Scheda di Polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia finché verranno considerati assicurati con accettazione espressa dell'Impresa. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire all'Impresa tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le previsioni di cui all'art. 1898 del codice civile.

Art. 4.5.7 - Aggravamenti ed estensioni di rischio

Ad integrazione di quanto disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione all'articolo 1.8 "Aggravamento del rischio", le modifiche sostanziali del Prodotto e del suo impiego, così come i danni che scaturiscono da Prodotti che hanno subito correzioni e/o variazioni, anche del sistema di produzione e di collaudo, da meno di 6 mesi, sono considerate aggravamento di rischio come previsto dall'articolo 1898 codice civile e devono essere comunicate dall'Assicurato all'Impresa.

Art. 4.5.8 - Scoperto

La copertura opera previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari alla percentuale ed al minimo indicati nella Scheda di Polizza.

5. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Scheda di Polizza e per le quali sia stato pagato il relativo Premio)

Art. 5.1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCT/O

Art. 5.1.1 - Assicurazione di secondo rischio (RCT/O)

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra Assicurazione con <Compagnia indicata in Scheda di Polizza> per i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi

- euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per danni a cose ed animali;

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

- euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata,

la presente Assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati nella Scheda di Polizza; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.1.2 - Assicurazione di secondo rischio (sola RCT)

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra Assicurazione con <Compagnia indicata in Scheda di Polizza> per i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi

- euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per danni a cose ed animali;

la presente Assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati nella Scheda di Polizza; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.

Art. 5.1.3 - Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, che si trovano nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.4 - Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono coperti i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici**, di precisione, ad eccezione di quelli di misurazione connessi ad impianti di pubblica utilità) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate**, se non diversamente specificato. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.**

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.5 - Danni a cose in lavorazione

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono coperti i danni alle cose oggetto di lavorazione, fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.6 - Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono coperti i danni cagionati alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.

L'estensione viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.7 - Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono coperti i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi i veicoli, aeromobili, imbarcazioni, macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.**

L'estensione viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.8 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, **con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.

L'estensione è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.9 - Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono coperti i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

L'estensione è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.1.10 - Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono coperti i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, **esclusi quelli dei prestatori di lavoro**, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è **prestata previa applicazione, per ogni veicolo, di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza**, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Art. 5.1.11 - Danni da incendio

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", tranne che per i lavori presso terzi, sono compresi i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, scoppio e conseguenti a sviluppo di gas, vapori e fumo, purchè causati da incendio di cose dell'Assicurato.

Si conviene che:

- a) **tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza;**
- b) i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
- c) **qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della Polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso i limiti stabiliti alla precedente lettera a).**

Art. 5.1.12 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile.**

L'estensione opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.13 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", sono compresi i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

L'estensione opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.14 - Danni da terrorismo

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni derivanti da atti di terrorismo.

L'estensione opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.15 - Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori

Si intendono incluse nella Garanzia Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) anche le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, **limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.**

Art. 5.1.16 - Validità territoriale Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) mondo intero con esclusione di Usa e Canada

A parziale deroga dell'articolo 2.1.4 "Validità territoriale", la validità territoriale della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa al mondo intero, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada. Limitatamente a Usa, Canada e Messico, la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni.

Art. 5.1.17 - Franchigia per ogni sinistro

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicati nella Scheda di Polizza**, per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni aggiuntive.

Qualora le condizioni aggiuntive prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.1.18 - Franchigia per danni a cose

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicati nella Scheda di Polizza**, per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni aggiuntive.

Qualora le condizioni aggiuntive prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Art. 5.1.19 - Impianti accessori

La garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi" si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio degli impianti indicati nella Scheda di Polizza e utilizzati in connessione con il rischio assicurato.

Art. 5.1.20 - Lavori di manutenzione straordinaria

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.1.21 - Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi" è estesa ai danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

L'estensione opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.22 - Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi" è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

L'estensione opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.23 - Lesioni lievi

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2.1.2 "Persone non considerate terzi":

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile);

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività indicata in Scheda di Polizza sono considerati terzi anche in caso di infortuni che abbiano come conseguenza lesioni lievi.

Art. 5.1.24 - Limite di indennizzo per periodo assicurativo

Premesso che i massimali indicati in Scheda di Polizza rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per ogni sinistro, si conviene che **in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo annuo di assicurazione o eventuale minore periodo.**

Art. 5.1.25 - Limite unico di indennizzo

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), la massima esposizione dell'Impresa non potrà superare il massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 5.1.26 - Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2.2.2 "Esclusioni" la garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso **la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV o da contatto con sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito, "mobbing" e "bossing". Sono inoltre escluse le malattie professionali derivanti da e in connessione con esposizione nei confronti di nanotecnologie e/o nanomateriali e/o emoderivati, intendendosi come tali il sangue, i prodotti del sangue che includono la preparazione di sangue, i sieri, il plasma nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.**

Condizioni di assicurazione

L'estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione aggiuntiva e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Per data di manifestazione della malattia professionale si intende quella riportata dal certificato di riconoscimento della malattia dell'istituto previdenziale.

La copertura non opera:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale** rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.27 - Malattie professionali per i prestatori di lavoro dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2.2.2 "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso **la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV o da contatto con sostanze perfluoroalchiliche o polifluoroalchiliche (PFASs), anche conosciute come sostanze chimiche contenenti perfluorurato e polifluorurato (PCCs), incluse ma non limitate a perfluorotano sulfonato (PFOSs) e acido perfluorottanico (PFOAs), i loro precursori o additivi o qualsiasi sottoprodotto di degradazione degli stessi, presenti nel Sito dell'Assicurato, sotto di esso o in migrazione da o attraverso esso o da qualsiasi altro sito, "mobbing" e "bossing". Sono inoltre escluse le malattie professionali derivanti da e in connessione con esposizione nei confronti di nanotecnologie e/o nanomateriali e/o emoderivati, intendendosi come tali il sangue, i prodotti del sangue che includono la preparazione di sangue, i sieri, il plasma nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.**

L'estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Per data di manifestazione della malattia professionale si intende quella riportata dal certificato di riconoscimento della malattia dell'istituto previdenziale.

La copertura non opera:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza;

- d) per i soggetti diversi dai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Condizioni di assicurazione

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale** rientrante nel perimetro di copertura e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.28 - Nuovi insediamenti, fusioni, incorporazioni, acquisti

Nel caso in cui nel corso dell'Assicurazione venissero acquisite dall'Assicurato nuove società, queste ultime si intendono assicurate dal momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà, fermo l'impegno da parte del Contraente di comunicare quanto sopra all'Impresa entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione e sempreché l'attività svolta da tali nuove società sia affine a quella svolta dall'Assicurato.

Art. 5.1.29 - Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, all'interno dell'ubicazione dove si svolge l'attività.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Art. 5.1.30 - Proprietà e conduzione di fabbricati

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione **dei fabbricati, diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata, indicati nella Scheda di Polizza.**

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche comandati elettricamente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati.

La garanzia copre altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. **81/08** ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; **tale garanzia opera sempreché:**

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. **81/08** ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- **dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicati nella Scheda di Polizza per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

Art. 5.1.31 - Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la copertura comprende i sinistri derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità.

L'Assicurato si impegna ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione o uso delle fonti stesse.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli del rischio, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

A parziale deroga dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", **sono coperti i danni che si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente copertura e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

La copertura non vale per i danni che si manifestino dopo *<numero mesi indicati in Scheda di Polizza>* mesi dalla data di cessazione della presente copertura.

La copertura non vale per i danni che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.32 - Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione

Condizioni di assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile copre danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n.37 e successive modifiche ed integrazioni, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.

L'Assicurazione non copre i danni:

- agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi;
- da difetto originario di prodotti;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.33 - Responsabilità dei subappaltatori

In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La copertura opera in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori e comunque **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.1.34 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e ogni altro prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

È escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa copertura sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 5.1.35 - Terzi personale imprese coappaltatrici

Premesso che l'Assicurato e i suoi prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese coappaltatrici, sono considerati terzi - **limitatamente alla morte e lesioni personali gravi e gravissime** così come definite dall'art. 583 del codice penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - i titolari e i dipendenti di tali imprese.

Art. 5.1.36 - Terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale a carico dell'Assicurato, in qualità di proprietario del mezzo, per fatti a lui imputabili a seguito di trasporto non consentito a norma di legge di persone nelle cabine di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri e su altri veicoli di sua proprietà, non destinati al trasporto di persone, purché il trasporto sia avvenuto contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato medesimo.

Sono in ogni caso assicurati i danni ai trasportati accolti sui mezzi succitati per motivi di soccorso o di emergenza in genere.

Art. 5.1.37 - Associazione Temporanea di Imprese

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, ad Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), l'Assicurazione è operante anche per i lavori svolti dall'Assicurato all'interno di tali ATI, limitatamente alla sua quota di responsabilità. La copertura è comunque subordinata al fatto che, **entro tre mesi dall'istituzione dell'ATI, l'Assicurato comunichi all'Impresa l'attività svolta e l'importo del fatturato** relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale.

Qualora per l'ATI sia operante un'Assicurazione di Responsabilità Civile, la presente Assicurazione opera in eccedenza ai massimali della copertura dell'ATI; in caso di inoperatività dell'Assicurazione dell'ATI, la presente copertura opera in primo rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.1.38 - Committenza con riferimento a D. Lgs. 81/08

L'Assicurazione si intende operante unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori affidati a terzi.

La copertura comprende, altresì, la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Tale copertura opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 5.1.39 - Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.40 - Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni" la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni alle cose all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana e di eventi atmosferici verificatisi in occasione dell'esecuzione di lavori, a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato i necessari accorgimenti a protezione delle opere interessate ai lavori.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.41 - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.**

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.42 - Danni da furto attraverso impalcature e ponteggi

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso o dei quali si avvalga nell'esercizio della sua attività o debba rispondere ai sensi di legge.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.43 - Detenzione o impiego di esplosivi

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", l'Assicurazione comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego autorizzati di esplosivi, **con esclusione**, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino entro la distanza dal fornello di mina indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.44 - Garanzia Postuma con esclusione dei danni all'opera

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche causati da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di cui all'attività assicurata indicata in Scheda di Polizza, **esclusivamente in conseguenza di una difettosa esecuzione degli stessi.**

Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall'Assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.

Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

La copertura vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi:

- in caso di lavori di reinterro, entro 30 giorni dalla data del loro compimento;
 - **in caso di altri lavori, indicati in Scheda di Polizza, entro il periodo indicato nella stessa;**
- purché denunciati all'Impresa durante il periodo di validità dell'Assicurazione.**

Condizioni di assicurazione

La presente copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.45 - Guida di mezzi meccanici

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la copertura opera anche quando alla guida di mezzi meccanici, circolanti esclusivamente in aree private, siano addetti prestatori di lavoro dell'Assicurato sprovvisti delle abilitazioni prescritte, **sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16.**

È in ogni caso esclusa ogni responsabilità derivante dalla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.

Art. 5.1.46 - Lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08)

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio di impianti industriali), **purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.**

Sono compresi in garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, purché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente o disposto dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime** così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Art. 5.1.47 - Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali del fabbricato in cui si eseguono i lavori l'Assicurazione è prestata **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.**

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Art. 5.1.48 - Opere ad esecuzione frazionata

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico.

Art. 5.1.49 - Reinterro

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale anche per i danni causati da assestamento del terreno, a seguito di reinterro effettuato dall'Assicurato, e **avvenuti non oltre i 30 giorni successivi all'ultimazione dei lavori.**

Restano comunque esclusi i danni causati a condutture ed impianti sotterranei, quelli causati da cedimento o franamento del terreno nonché i danni alle opere stesse.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.50 - Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio

Limitatamente alle operazioni di consegna presso terzi dei prodotti petroliferi ed al rischio di giacenza delle bombole presso terzi, la copertura vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio e scoppio.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.51 - Danni alle merci e attrezzature degli espositori

Sono compresi in copertura nella garanzia i danni alle merci ed alle attrezzature degli espositori.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da stitlicidio, umidità ed insalubrità dei locali.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.1.52 - Gas di petrolio liquefatti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose o animali direttamente riconducibili all'uso di recipienti riempiti con GPL e relativi annessi.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge.

La garanzia vale per i fatti verificatisi durante il periodo di validità del Contratto, **purché entro tre anni dalla data di installazione o consegna dei recipienti.**

Sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti effettuate direttamente dall'Assicurato, **sempreché l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore.**

Art. 5.1.53 - Limitazione Periodo di assicurazione

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto nel periodo indicato nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri che si verifichino nel periodo indicato.

Art. 5.1.54 - Manutenzione e riparazione di ascensori - montacarichi - scale mobili

La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi quelli imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

Art. 5.1.55 - Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) opera anche per i danni:

- subiti dai veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed **a condizione che il danno si verifichi entro il periodo indicato nella Scheda di Polizza;**
- subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo, **sempreché alla guida degli stessi si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro e la circolazione avvenga durante l'orario di lavoro;**

fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.

Art. 5.1.56 - RC dello Smercio

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Dalla presente estensione di garanzia **sono inoltre esclusi i danni derivanti:**

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria.

Tale garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Art. 5.1.57 - RC dello Smercio per i generi alimentari

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai generi alimentari somministrati o venduti.

Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Dalla copertura sono inoltre esclusi i danni derivanti:

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

Tale garanzia opera **sempreché l'Assicurato si sia adeguato alle disposizioni previste dal D.L. n. 155 del 26/05/1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.**

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.1.58 - Sciovie - seggiovie - funivie

La garanzia è efficace a condizione che gli impianti indicati in Scheda di Polizza siano stati assoggettati alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'Assicurazione comprende, **previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza**, i danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dagli utenti, esclusi denaro e preziosi.

L'Assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione estive e invernale delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati, **ferma l'esclusione dei rischi relativi alla circolazione di mezzi di trasporto soggetti a copertura di Responsabilità Civile obbligatoria**.

Art. 5.1.59 - Spargimento di sostanze chimiche

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.1.60 - Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili - parcheggi

A parziale deroga dell'articolo 2.1.3 "Esclusioni", l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.**

La garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti:

- a vizio originario del prodotto;
- a rifornimento del serbatoio da parte dell'Assicurato con un tipo di carburante diverso da quello prescritto per il veicolo.

Tale garanzia viene prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, incendio e mancato uso dei veicoli.

Art. 5.2 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC FABBRICATO

Art. 5.2.1 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo 3.1.3 "Esclusioni", la copertura opera per i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

La copertura opera fino alla concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.2.2 - Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga dell'articolo 3.1.3 "Esclusioni", nell'ambito della Sezione RC Fabbricato, la garanzia comprende i danni a cose di terzi causati da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture**, nonché quelli causati da guasto o rottura accidentale di gronde e pluviali.

La copertura opera previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.2.3 - Fabbricati amministratori terzi

Limitatamente alla garanzia prestata per la responsabilità civile dei fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro famigliari.

Art. 5.2.4 - Parcheggio di competenza dell'Assicurato

L'Assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati indicati in Scheda di Polizza - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori.

La copertura opera fino alla concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Art. 5.2.5 - Pertinenze fabbricati

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC PRODOTTI

Art. 5.3.1 - Assicurazione di secondo rischio (RCP)

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con <Compagnia indicata in Scheda di Polizza> per i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi

- euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro/anno;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per persona;
- con il limite di euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per danni a cose;

la presente Assicurazione opera per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati nella Scheda di Polizza; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso gli importi corrispondenti ai massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.

Art. 5.3.2 - Cessata esportazione in USA, Canada e Messico

Premesso che l'Assicurato dichiara di avere esportato in USA, Canada e Messico negli ultimi <numero anni indicati in Scheda di Polizza> anni prodotti per un fatturato complessivo di euro <Importo fatturato indicato in Scheda di Polizza> e di avere, in data <data indicata in Scheda di Polizza>, sospeso tale esportazione, si conviene che per un periodo di <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dalla suddetta data, la copertura nei limiti ed alle condizioni in vigore in tale data è operante per i sinistri verificatisi nello stesso periodo cagionati da tali prodotti.

Art. 5.3.3 - Danni ad immobili - esclusione

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati in Scheda di Polizza.

Art. 5.3.4 - Danni ad immobili - limitazione

Relativamente ai danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati in Scheda di Polizza, **la garanzia vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.**

Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore. La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 5.3.5 - Danni al contenuto

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati è prestata **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.3.6 - Danni al prodotto finito

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito opera **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.3.7 - Danni da incendio dei prodotti assicurati

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi derivanti da incendio dei prodotti assicurati **opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 5.3.8 - Danni da inquinamento accidentale della garanzia RC prodotti

A parziale deroga dell'articolo 4.1.5 "Esclusioni", la copertura comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.3.9 - Danni da mancato freddo

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati opera **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

Art. 5.3.10 - Esclusione esportazione indiretta

A deroga dell'articolo 4.1.6 "Validità territoriale", l'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi USA, Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi, **purché non si tratti di esportazione in USA, Canada e Messico conosciute dall'Assicurato.**

Art. 5.3.11 - Esclusione Esportazione Occulta/Indiretta

A deroga dell'articolo 4.1.6 "Validità territoriale", si intendono esclusi i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Art. 5.3.12 - Estensione dell'Assicurazione ai prodotti consegnati in USA, Canada e Messico prima dell'inizio della stessa

Premesso che nei *<numeri mesi indicati in Scheda di Polizza>* mesi precedenti l'efficacia della presente Assicurazione l'Assicurato dichiara di aver esportato in USA, Canada e Messico prodotti per un fatturato complessivo di euro *<Importo indicato in Scheda di Polizza>*, si conviene che, a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 4.1.7 "Validità territoriale", per l'estensione della garanzia per USA, Canada e Messico l'Assicurazione vale anche per i prodotti descritti in Scheda di Polizza consegnati nello stesso periodo.

Art. 5.3.13 - Estensione R.C. dell'installazione

La copertura opera per i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore, presso terzi, dei prodotti indicati in Scheda di Polizza, **purché i danni si siano verificati entro il termine indicato nella Scheda di Polizza.**

La copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

L'estensione non è operante per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico.

Art. 5.3.14 - Estensione Vendor's Liability (garanzia venditore)

La garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.) è estesa alla responsabilità civile delle Società indicate nella Scheda di Polizza, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori di prodotti indicati in Scheda di Polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:

- qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal Venditore;
- un utilizzo dei prodotti diverso da quello indicato dal produttore;
- mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il Venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di Venditore o distributore dei prodotti;
- reimballaggio a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale;
- dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del Venditore in relazione alla vendita del prodotto;
- prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi bene o sostanza da o per conto del Venditore.

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il Venditore o il produttore ha acquistato i prodotti o loro ingredienti o parti componenti o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

La presente copertura opera fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza. Si precisa che il massimale convenuto in Polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.

Art. 5.3.15 - Estintori e apparecchiature antincendio - danni da incendio

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da mancato o insufficiente impedimento/spegnimento dell'incendio, anche se dovuto a difetto del prodotto indicato in Scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende i danni da incendio qualora gli stessi siano **conseguenti a rottura accidentale del prodotto indicato in Scheda di Polizza.**

La copertura opera sino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 5.3.16 - Limitazione dell'Assicurazione ai prodotti indicati in Scheda di Polizza consegnati durante la validità dell'Assicurazione

In deroga all'articolo 4.1.2 "Inizio e termine dell'Assicurazione", è convenuto che, in espressa deroga all'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione e cagionati dai prodotti descritti in Scheda di Polizza consegnati durante il periodo di validità della stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.3.17 - Limitazione dell'Assicurazione ai prodotti indicati in Scheda di Polizza consegnati non oltre due anni dall'inizio dell'Assicurazione

In deroga all'articolo 4.1.2 "Inizio e termine dell'Assicurazione", è convenuto che, in espressa deroga all'art. 1917 del codice civile, l'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione e cagionati dai prodotti indicati in Scheda di Polizza consegnati non oltre i due anni precedenti l'inizio della stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 5.3.18 - Prodotti alcolici

A maggior precisazione di quanto enunciato nell'articolo 4.1.1 "Oggetto dell'Assicurazione" della garanzia Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.), sono esclusi tutti i danni corporali derivanti dal consumo dei prodotti assicurati, ad eccezione di quelli causati da difetto del prodotto riconducibile al processo produttivo.

